



## **CONVENZIONE**

### **TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E IL CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE AUTOGESTITO "ETA' LIBERA" APS, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE ALLE PERSONE ANZIANE E IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIALIZZAZIONE E DI SANI STILI DI VITA.**

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 976 del 24/10/2025 l'Unione Terre di Castelli ha indetto un'istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore per la realizzazione di attività rivolte alle persone anziane e in condizione di fragilità per la promozione della socializzazione e di sani stili di vita;
- che a seguito della valutazione dei requisiti organizzativi, tecnici e sociali e della proposta progettuale il soggetto è stato ritenuto idoneo come disposto con determinazione dirigenziale n. 976 del 24/10/2025;
- che con delibera di Giunta dell'Unione Terre di Castelli n. 143 del 11/12/2025 è stata approvata l'erogazione di contributi a sostegno di attività ludiche, ricreative, conviviali denominate "Spazi incontro", rivolte alle persone anziane e alle persone in condizione di fragilità per la promozione della socializzazione e di sani stili di vita, promossi da enti del terzo settore, per attività da svolgersi nel periodo settembre 2025 a agosto 2026 e il relativo schema di erogazione;

Approvata con determinazione dirigenziale 1281 Del 15/12/2025  
Tutto ciò premesso,

## **TRA**

L'Unione Terre di Castelli (C.F./P.IVA 02754930366) di seguito denominata "Unione", rappresentata dal dott. Marco Antonioli, domiciliato presso la sede dell'Unione Terre di Castelli, Via G.B. Bellucci 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Dirigente della Struttura Welfare Locale e di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Unione Terre di Castelli, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e in forza di Decreto del Presidente dell'Unione Terre di Castelli n. 6/2024 (PG n. 32158)

## **E**

**Centro Sociale Ricreativo Culturale Autogestito "Età Libera" Aps** (C.F./P.IVA:94012600360), di seguito denominato "Ente del Terzo settore- ETS" rappresentato da Silvana Parmiggiani, nata il [REDACTED] a [REDACTED], domiciliato per la carica in Via Geo Ballestri 265, Vignola, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Legale rappresentante, avente sede legale all'indirizzo sopra riportato e di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della stessa di seguito anche individuate congiuntamente come le "Parti,

si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 - Oggetto della Convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto l'organizzazione di attività gratuite rivolte alle persone anziane e in condizione di fragilità per la promozione della socializzazione e di sani stili di vita, in particolare:

1. "Cercasi nonne": incontri di gruppo tutti i martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 nei quali vengono svolte attività manuali, laboratoriali e creati manufatti all'uncinetto, ferri, decoupage ecc. È anche previsto il trasporto gratuito per facilitare la partecipazione di coloro che non riescono a raggiungere in modo autonomo lo spazio;
2. "Palestre della memoria": incontri svolti due volte a settimana con due gruppi differenti di persone: il giovedì pomeriggio dalle 14.45 alle 16.45 e il venerdì mattina dalle 9 alle 11. Durante l'attività verranno proposti esercizi per stimolare e sviluppare i diversi tipi di memoria (visiva, cognitiva ecc.). Inoltre una volta al mese sarà presente un volontario che proporrà alcuni esercizi fisici anche per stimolare il fisico a muoversi in maniera coordinata e in sintonia.
3. "Pasta Sociale": l'attività prevede di gustare un piatto di pasta in compagnia con la possibilità di intrattenersi per altre attività nel pomeriggio, come giochi di carte, tombola, letture ecc.... In questo modo le persone sole, possono trovare un momento in cui socializzare e stare bene. Verrà svolto il lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle 12.30.

### **Art. 2 - Finalità e obiettivi degli interventi**

Con la presente convenzione si intende avviare progetti volti a favorire la promozione di percorsi di socializzazione rivolti agli anziani e agli adulti fragili, eventualmente in carico al Servizio Sociale Territoriale, per l'invecchiamento attivo, il contrasto alla fragilità sociale all'interno di un clima positivo e stimolante, allo scopo di valorizzare le capacità di tutti, anche attraverso attività manuali, momenti di gioco, attività ricreative e di socializzazione.

Gli interventi messi in atto, volti alla promozione di stili di vita sani, incentivano le realtà locali e favoriscono il rafforzamento della rete dei servizi a favore delle persone fragili, promuovendo la cultura della partecipazione, dell'accoglienza, della solidarietà, attraverso la valorizzazione delle risorse presenti.

### **Art. 3 - Impegni dell'Unione**

L'Unione si impegna:

- a mantenere la supervisione degli interventi;
- a contribuire al raccordo e la collaborazione in rete tra i soggetti coinvolti;
- a collaborare con l'ETS in occasioni di eventi e/o iniziative;
- a garantire il monitoraggio e la valutazione complessiva del progetto, sulla base dei dati forniti dal ETS.

### **Art. 4 - Impegni degli ETS**

L'ETS dovrà curare l'organizzazione e l'allestimento dei luoghi in modo adeguato allo svolgimento delle attività previste dal progetto e che rientrano in quelle specificate nell'art. 1.

### **Art. 5 – Importo riconosciuto, ammissibilità delle spese**

Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura si realizzeranno entro il termine del 31 agosto 2026, a decorrere da settembre 2025 come specificato nell' Avviso e nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso medesimo.

La rendicontazione delle attività dovrà essere conclusa entro e non oltre il 30.09.2026.

Le risorse messe a disposizione del presente progetto, ammontano complessivamente a **Euro 3000 così suddivisi: € 867,75 per le attività del 2025 e € 2132,25 per le attività svolte nel 2026.**

Il rimborso dei costi ammissibili avverrà sulla base delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, e declinate nella proposta progettuale.

L'Unione provvede a liquidare il contributo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione, assunta al Protocollo dell'ente, ove idonea e regolare. La corresponsione dei singoli importi sarà inoltre subordinata all'accertamento della regolarità contributiva del soggetto gestore, attestata da certificazione DURC in corso di validità se previsto.

Le spese, soggette a rendicontazione, per essere ammissibili, dovranno essere sostenute durante il periodo di riferimento indicato in convenzione e saranno riconosciute se pertinenti al progetto e accompagnate dalla necessaria documentazione giustificativa di supporto.

Le spese, in generale, dovranno possedere i seguenti requisiti:

- pertinenza al progetto e ai suoi obiettivi;
- essere sostenute nell'arco temporale previsto dalla convenzione, ovvero dalla data di avvio delle attività, alla data ultima per l'esecuzione del progetto;
- essere comprovate e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalenti all'originale, e comprovanti l'effettivo pagamento.

Inoltre le spese considerate ammissibili sono:

- per acquisto di beni di consumo (es. cancelleria, materiale per laboratori, materiale di consumo, alimenti ...);
- rimborso spese di trasporto sostenute dai volontari per l'accompagnamento dei partecipanti alle attività, calcolato sulla base delle tabelle ACI (rimborso chilometrico);
- spese relative alla copertura assicurativa prevista per i partecipanti alle attività oggetto del presente avviso;

Per rendicontazione si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Relazione finale nella quale si descrivono: il contesto di riferimento, le attività realizzate, l'utenza coinvolta, le metodologie adottate, le risorse umane ed organizzative impiegate e i risultati conseguiti;
- Rendiconto: prospetto riepilogativo di tutte le voci di spesa sostenute, con relativi importi;
- Copia delle fatture, oppure delle note spese;
- Copia dei bonifici di pagamento delle suddette fatture, o note spese riferiti al progetto;
- Copia dei modelli F24 inerenti al versamento delle ritenute d'acconto riferiti al progetto, se previste;

Alle dichiarazioni dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

Il pagamento avverrà in esito alla verifica da parte degli uffici competenti sull'ammissibilità delle spese e sulla regolarità della documentazione presentata.

## **Art. 6 - Riservatezza dei dati trattati**

L'Unione è il titolare del trattamento dei dati. Responsabile del trattamento è il Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli.

Responsabile della protezione dei dati è la Società Lepida Spa, con sede in Bologna, Via della Liberazione 15, indirizzo e-mail: dpo-team@lepida.it.

A sua volta l'ETS è tenuto all'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 e a indicare il soggetto responsabile del trattamento dei dati.

L'ETS procederà al trattamento dei dati come segue:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento delle attività svolte;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza della Convenzione;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Si precisa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'ETS è comunque obbligato in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione del medesimo.

#### **Art. 7– Riduzione e revoca del contributo**

Nel caso di inadempimenti agli obblighi convenzionali tali da compromettere la funzionalità degli interventi, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'ETS può produrre entro 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, l'Unione potrà ridurre il contributo in proporzione al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fatto salvo il risarcimento ulteriore del danno d'immagine provocato all'Unione stessa.

#### **Art. 8- Risoluzione della Convenzione**

Possono costituire causa di risoluzione:

- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del progetto o, anche indirettamente, all'Unione;
- la violazione dell'obbligo di permettere all'Unione di vigilare sul corretto svolgimento delle attività;
- In caso di risoluzione della Convenzione per i motivi di cui sopra, non spetta all'ETS alcun indennizzo.

#### **Art. 9- Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione della Convenzione le seguenti ipotesi:

- interruzione non motivata delle attività;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi difformità nella realizzazione del progetto;
- quando l'ETS si renda colpevole di frode.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Unione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

#### **Art. 10 - Potere di controllo e vigilanza**

L'Unione potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione delle attività, per verificare che l'esecuzione dello stesso avvenga secondo le norme previste nella presente Convenzione e nel rispetto delle norme di legge. Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate all'ETS. I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'ETS dalle proprie responsabilità. L'ETS è tenuto ad assicurare all'Unione tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

#### **Art. 11 – Variazioni**

Nel mantenimento delle finalità e obiettivi della presente Convenzione, le Parti possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni alla Convenzione stessa.

#### **Art. 12 - Durata della Convenzione**

La presente convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione e fino al 30/08/2026 per gli interventi, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 7,8,9.

La rendicontazione delle attività dovrà essere conclusa entro e non oltre il 30/09/2026.

#### **Art. 13 - Oneri fiscali e registrazione**

La presente Convenzione è da annoverarsi tra gli atti ed i documenti di cui al punto 27 bis, allegato B, al DPR n. 642/1972 ed è pertanto esente da imposta di bollo. Inoltre è soggetta a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, DPR n. 131/1986.

#### **Art. 14 - Foro competente**

Per la soluzione delle controversie derivanti dalla presente Convenzione, viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le Parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Tribunale di Modena.

#### **Art. 15 - Rinvii normativi**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Vignola, data \_\_/\_\_/\_\_\_\_

per l'Unione Terre di Castelli\_\_\_\_\_

per Centro Sociale Ricreativo Culturale Autogestito "Età Libera" Aps \_\_\_\_\_